COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 30/05/2023

FATTO

Parte ricorrente riferisce di essersi recato più volte presso l'intermediario, presso cui ha rapporti personali e cointestati con la moglie MR, chiedendo informazioni in merito al dossier cointestata, tuttavia riceveva risposte parziali, in particolare, dalle più recenti analisi del patrimonio elaborate dall'intermediario (giugno 2022) risulta assente il dossier cointestato con la moglie; di avere chiesto con PEC del 26/08/2022 copia della documentazione contabile di estinzione del dossier titoli ***775 cointestato al ricorrente e alla moglie, nonché informazioni in merito alla gestione dell'importo di complessivi € 20.581,92, presente nella elaborazione contabile del 24/09/2022. Tuttavia, l'intermediario comunicava di non essere in grado di produrre il modulo di estinzione del dossier titoli, che, peraltro, risultava "vuoto" alla data del 18/02/2021, data di estinzione; affermava inoltre che la differenza di patrimonio ipotizzata in merito al dossier titoli cointestato fosse riconducibile alle seguenti operazioni: disinvestimento sol. Cedola 11/2020 accreditata sul c/c monointestato al ricorrente, in data 30/9/2020 per € 5.027,33; riscatto parziale polizza G***, accreditato sul c/c monointestato al ricorrente, in data 24.02.2021 per € 4.904, 94; riscatto totale polizza G***, accredito sul c/c monointestato al ricorrente, in data 30.08 .2021 per € 10.817,40. Chiedeva ulteriori delucidazioni e in data 12/09/2022 chiedeva copia del contratto del dossier titoli n. ***775, cointestato tra i coniugi; nonché il portafoglio titoli ivi contenuto e i relativi movimenti contabili sino alla data di estinzione; nonché la

contabile di estinzione del dossier titoli cointestato, onde poter verificare chi ha dato disposizione e ha sottoscritto l'estinzione. L'intermediario non forniva gli ulteriori documenti o informazioni.

L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di reclamo; assume che alla PEC del 12/09/2022 l'intermediario replicava chiedendo copia del mandato conferito dall'odierno ricorrente precisando che non risulta un mandato conferito dalla cointestataria; e sul punto precisa che ciò ha impedito alla banca di fornire la propria posizione in merito alle contestazioni avversarie (cfr. Coll. Coord. n. 15400/21). L'intermediario allega la rendicontazione relativa al dossier cointestato n. ***775 dal giugno 2020 al febbraio 2021; nonché i rendiconti relativi al deposito titoli n. ***794, intestato al solo ricorrente, onde si possa verificare la corrispondenza delle operazioni compiute; precisa che (a) il fondo sol. Cedola 11/2020 (presente sul dossier cointestato) è stato disinvestito nel settembre 2020 e il ricavo accreditato sul c/c n. *542 (€ 5.027,33), come da disposizione del ricorrente; (b) nel febbraio 2021 il ricorrente ha chiesto il riscatto parziale della Polizza G***, presente sul dossier cointestato, il relativo retratto è stato accreditato sul c/c n. *542 (€ 4.909,94); (c) in pari data il ricorrente manifestò la volontà di spostare l'intero patrimonio nel dossier personale; per tale motivo la Polizza G*** (controvalore residuo € 10.903,08) venne trasferita dal dossier cointestato a quello personale del ricorrente; (d) infine, la polizza G*** è stata totalmente riscattata nell'agosto 2021; assume che non risultano pertanto anomalie di sorta, né alcuna differenza contabile tra le movimentazioni dei due rapporti; e con riferimento alla richiesta documentale, il contratto relativo al deposito amministrato cointestato risalente al 1985 non è recuperabile, atteso che la filiale di M*** è stata parzialmente danneggiata dal sisma del 2012; tale perdita è incolpevole, in quanto dovuta a caso fortuito e/o forza maggiore e quindi non è imputabile alla banca (Coll. Roma, n. 12048/18); la richiesta di documentazione afferente l'estinzione del dossier cointestato, disposta dal ricorrente, non è stata ad oggi rinvenuta; tale operazione è stata formalizzata nell'ambito dell'incontro tenutosi in filiale il 16/02/2021; sono destituite di fondamento le contestazioni circa la mancata inesatta ricostruzione della movimentazione del rapporto cointestato; infatti, a prescindere dal rinvenimento della richiesta di estinzione, tutto ciò che era contenuto all'interno del deposito cointestato è stato liquidato o volturato a beneficio del ricorrente, il quale non ha subito alcun danno dall'effettuazione di tali operazioni.

Il ricorrente, in sede di repliche, evidenzia: quanto alla carenza di delega che il dossier è cointestato con la moglie del ricorrente; è pacifico che ciascuno dei cointestatari ha diritto di ottenere la documentazione relativa alle operazioni; che è destituita di fondamento l'eccezione di carenza del reclamo. Nel merito, evidenzia che la perdita di documenti, anche dipesa da un terremoto, non esonera la banca dalla relativa responsabilità (Trib. Modena n. 1357/22); pur trattandosi di contratto stipulato nel 1985 è pacifico il contratto sia un documento che la banca deve consegnare anche oltre il termine decennale; a maggior ragione ciò vale rispetto alla contabile di estinzione del dossier cointestato, per la quale era necessaria la firma di entrambi i cointestatari. Inoltre, in data 18/02/2021 la filiale dichiarava il dossier cointestato come vuoto, ossia a saldo zero, in quanto i titoli presenti erano già stati venduti, liquidati o accreditati su altri rapporti; il 24/02/2021 la filiale dichiara il riscatto parziale della polizza G*** per € 4.904,94 (accredito avvenuto in pari data sul c/c n. *542); in data 30/08/2021 la filiale dichiara il riscatto totale della polizza G*** per € 10.817,40 (accredito avvenuto in pari data sul c/c n. *542); l'interpretazione dei fatti suesposti implica che il dossier è stato di fatto estinto e solo successivamente sono state

contabilizzate le operazioni di vendita titoli che non possono essere ricondotte contabilmente a un rapporto bancari vuoto; si rende necessaria pertanto la prova dell'estinzione del dossier titoli; dai documenti prodotti dall'intermediario la polizza G*** appare al 31/12/2020 inserita nel dossier cointestato e al 31/03/2021 in quello personale; non si ha evidenza contabile del passaggio della polizza da un dossier cointestato all'altro, né della gestione di € 4.909,94, se non per un accredito in data 24/02/2021; evidenzia che il movimento contabile parziale tra i due dossier, a tutt'oggi non risulta chiarito; ribadisce pertanto la richiesta di copia del contratto del dossier titoli cointestato, copia della contabile di estinzione del medesimo, al fine di verificare la legittimità delle firme e la effettiva movimentazione contabile in sede di estinzione, nonché la storia dei movimenti contabili di € 4.909,94 dipendenti dalla polizza G***.

L'intermediario, in sede di controrepliche, evidenzia che: nella risposta alla PEC del 12/09/2022 è stato richiesto il solo mandato del ricorrente per quanto concerne la richiesta di ulteriore documentazione afferente il deposito amministrato cointestato. La delega della moglie era stata invece chiesta per quanto concerne le differenti domande afferenti i rapporti esclusivi ad essa intestati, e non il deposito titoli cointestato: il legale del ricorrente chiedeva infatti informazioni circa i rapporti intrattenuti da ella personalmente, non essendo evidentemente autorizzato a farlo senza alcuna delega della interessata; non comprende quale sia la finalità concreta dell'acquisizione di ulteriore documentazione richiesta da controparte nell'ambito di questo procedimento, che tuttavia non pare rilevante ai fini della valutazione del ricorso. Si tratta ad esempio del contratto di deposito titoli cointestato, risalente al 1985, la cui richiesta viene nuovamente sollevata dal ricorrente. Infatti, che il deposito amministrato cointestato fosse a firme disgiunte risulta pacificamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, che proprio in virtù di tale fatto ha chiesto e chiede, da solo, copia della documentazione afferente detto rapporto. Parimenti, non si comprende il motivo dell'istanza di acquisire copia della richiesta di estinzione di tale rapporto, atteso che, come noto, la disposizione di estinzione può essere impartita anche da un solo cointestatario per un rapporto a firma disgiunta; ribadisce quanto affermato nelle proprie controdeduzioni.

Il ricorrente chiede, quindi, copia del contratto del dossier titoli cointestato tra i coniugi nonché il portafoglio titoli ivi contenuto e i relativi movimenti contabili di compravendita sino alla data di estinzione dello stesso dossier, nonché la contabile di estinzione del dossier titoli cointestato così da poter verificare chi ha dato disposizione e sottoscritto l'estinzione. Chiede altresì di valutare il comportamento tenuto dall'intermediario. In sede di repliche precisa la domanda chiedendo altresì la storia dei movimenti contabili di euro 4.904,94 dipendenti da una polizza.

La resistente chiede di dichiarare inammissibile il ricorso non essendo stato soddisfatto il requisito della procedibilità del reclamo, in ragione del mancato invio del mandato richiesto ed in via principale di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente formula, da un lato, una richiesta di documentazione relativa ad una serie di documenti relativi al dossier titoli, cointestato con la moglie, n. ***775 e, dall'altro lato, chiede chiarimenti in ordine a certi movimenti avvenuti su tale dossier titoli.

Preliminarmente va respinta che l'eccezione di improcedibilità per mancanza di reclamo, poiché in data 24.8.2022 veniva effettuata la richiesta di documentazione da parte del ricorrente e dal procuratore.

In ogni caso, come ribadito dai Collegi ABF (v. Collegio di Roma n. 636 del 20 gennaio 2023; Collegio di Bari, n. 7323 del 10 maggio 2022), il difetto di procura inerente il reclamo non inficia la validità dello stesso in presenza, alternativamente, delle seguenti circostanze: - successiva procura rilasciata per la proposizione del ricorso, la quale comporta la tacita ratifica dell'attività compiuta dal falsus procurator ai sensi dell'art. 1339 c.c.; - invio delle comunicazioni da parte dell'intermediario direttamente al cliente (anziché al rappresentante), quale implicita attribuzione del reclamo al cliente; - presenza nel reclamo di indici e riferimenti che ricollegano il reclamo al cliente; - dichiarazione del procuratore di procedere in nome e per conto del ricorrente (specie se si tratta di un avvocato); - riscontro del reclamo nel merito da parte dell'intermediario, essendo in tal caso raggiunto lo scopo che il reclamo riveste nel procedimento ABF.

Inoltre, è condiviso il principio secondo cui la validità del reclamo non viene meno per il solo fatto che il procuratore non abbia riscontrato la richiesta di esibizione della procura avanzata dall'intermediario a seguito della ricezione del reclamo.

Nel merito, in base all'art. 119 TUB Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, e l'obbligo dell'intermediario si estende, ovviamente, anche ai documenti integrativi del contratto stesso» (Coll. Coord. n. 15404/21).

L'intermediario, in relazione alla richiesta di copia del contratto relativo al dossier titoli n. ***775 (risalente al 1985) afferma che è impossibilitato a produrla in ragione del sisma del 2012, che ha interessato la filiale competente. Di tale circostanza non vi è prova in atti e pertanto deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere i documenti richiesti.

In secondo luogo, la parte ricorrente chiede delucidazioni in ordine alla gestione contabile dell'importo di € 20.581,92, presente sul dossier titoli cointestato alla data del 24/09/2020.

L'intermediario sul punto descrive tutte le movimentazioni dei titoli presenti sul dossier cointestato, tuttavia, non documenta la richiesta di chiusura del dossier cointestato e la connessa richiesta di movimentazione della polizza G** (parzialmente riscattata) sul dossier personale del ricorrente; né produce copia del contratto di apertura del dossier

titoli cointestato da cui potrebbero emergere gli eventuali limiti dei poteri di ciascun cointestatario nel movimentare il dossier e disporne la relativa estinzione.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto e deve riconoscersi il diritto del ricorrente ad ottenere i documenti richiesti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI